



Comune di Milazzo

(Provincia di Messina)
1° Settore Ufficio Deliberazioni

ORIGINALE	di DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE
COPIA	

N. 186 Registro deliberazioni Del 31.10.2017	OGGETTO: Utilizzazione a tempo parziale, ai sensi dell'art. 14 del CCNL - Comparto Regioni e Autonomie Locali del 2004, del dipendente Otera Francesco. Approvazione schema Convenzione.
--	---

L'anno duemiladiciassette, il giorno trentuno del mese di ottobre, alle ore 13,35 e segg. nella Sede municipale.

La Giunta municipale di Milazzo si è riunita con l'intervento dei Signori:

N.ro	Cognome	Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	FORMICA	GIOVANNI	Sindaco	X	
2	DI BELLA	GIOVANNI	Assessore	X	
3	TORRE	CARMELO	Assessore	X	
4	PRESTI	SALVATORE	Assessore	X	
5	CRISAFULLI	GIUSEPPE	Assessore		X
6	MAISANO	DAMIANO	Assessore		X
7	TRIMBOLI	PIERA	Assessore	X	

Presiede il Sindaco. Avv. Giovanni Formica.

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Michele Bucolo.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza e constatato la presenza del numero legale, invita la Giunta municipale a deliberare sull'argomento di cui in oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

In continuazione di seduta

VISTA la proposta di deliberazione di cui in oggetto, il cui testo è riportato nel documento allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO che la proposta è munita dei pareri e dell'attestazione prescritti dagli articoli 53 e 55 della Legge 08.06.1990, n. 142, che ha modificato l'Ordinamento regionale EE.LL. per effetto dell'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11.12.1991, n. 48, resi dai Dirigenti competenti come da relazioni in calce alla proposta medesima;

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

VISTO l'Ordinamento EE.LL. vigente nella Regione siciliana;

CON VOTI unanimi espressi nei modi e termini di legge;

D E L I B E R A

di approvare la proposta di cui in premessa nel testo risultante dal documento qui allegato per farne parte integrante e sostanziale.

Con successiva unanime votazione il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente esecutivo



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

I SETTORE
AFFARI GENERALI e POLITICHE SOCIALI
Servizio Gestione Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPONENTE: Il Sindaco

OGGETTO: Utilizzazione a tempo parziale, ai sensi dell'art. 14 del CCNL-Comparto Regioni e Autonomie Locali del 2004, del dipendente Otera Francesco. Approvazione schema Convenzione.

PREMESSO CHE:

- il Sindaco del Comune di Villafranca Tirrena, con nota prot. n. 21248 del 18/10/2017, ha richiesto al Sindaco di questo Comune la disponibilità alla stipula di una Convenzione, ex art. 14 del CCNL-Comparto Regioni e Autonomie Locali del 22/01/2004, per l'utilizzo congiunto del dipendente Otera Francesco, in servizio a tempo pieno ed indeterminato presso questo Comune, 1° Settore, quale Coordinatore dell'8° Servizio, Istruttore direttivo amministrativo, Cat. giuridica D1 ed economica D4, per n. 18 ore settimanali, da articolare su n. 3 giorni, con decorrenza dal 01/11/2017 e durata di n. 3 mesi, fatta salva la facoltà di rinnovo della Convenzione;
- l'applicazione dei criteri di cui al predetto art. 14 garantisce una economica gestione delle risorse

PRESO ATTO del consenso del dipendente de quo, espresso con nota prot. n. 3614 del 27/10/2017 acquisita al protocollo di settore al n. 5919 in pari data, ai sensi del sopra indicato art. 14 del CCNL-Comparto Regioni e Autonomie Locali del 2004;

VISTO l'art. 14 del CCNL 22/01/2004 del personale del Comparto Regioni – Autonomie Locali, il quale prevede che gli Enti Locali, per soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e conseguire una economica gestione delle risorse, possano utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti cui si applica il CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante Convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza;

VISTA la Dichiarazione Congiunta n. 10 del citato contratto che così recita:

"Le parti concordano nell'affermare che la disciplina complessiva dell'art. 14 (personale distaccato a tempo parziale) intende offrire agli Enti interessati una regolazione uniforme ed innovativa relativamente alla utilizzazione del personale cosiddetto "a scavalco" che viene praticata da tempo e in via di fatto in modo particolare dagli Enti di ridotte dimensioni demografiche. Il predetto articolo prende in considerazione, quindi, disciplinandola compiutamente, la condizione dei lavoratori che, fermo restando la unitarietà e la unicità del rapporto di lavoro, sono legittimati a rendere le proprie prestazioni lavorative, ordinarie e straordinarie, a favore di due datori di lavoro. La disciplina dell'art. 14 non trova applicazione nei casi in cui un dipendente sia autorizzato a svolgere incarichi esterni ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001";

VISTA la Deliberazione della Corte dei Conti-Sezione Regionale di Controllo per la Puglia n. 31/2012, la quale, per il personale utilizzato in Convenzione, in analogia con quanto sostenuto dalla Corte dei Conti – Sezioni Riunite con Deliberazione n. 9/2011 per i Segretari Comunali titolari di sede di Segreteria convenzionata, prevede che le limitazioni al trattamento di missione non comportano l'inefficacia della disposizione contrattuale che prevede il diritto al rimborso delle spese di viaggio, nella misura pari ad 1/5 del costo della benzina, in considerazione del fatto che trattasi di "spese sostenute per spostamenti tra le varie sedi istituzionali ove il medesimo è chiamato ad espletare le funzioni";

VISTA, altresì, la Deliberazione della Corte dei Conti- Sezione Regionale di Controllo per l'Abruzzo n. 221/2016/PAR, in base alla quale "appare opportuno richiamare la giurisprudenza di questa Corte (in particolare Sezione giurisdizione per l'Emilia-Romagna n. 103/2015) ferma nel ribadire che il rimborso legittimamente attribuibile riguarda esclusivamente gli spostamenti tra i comuni riuniti in convenzione, (...), escludendo invece le tratte residenza-comune capofila e viceversa";

VISTO il relativo schema di Convenzione appositamente redatto, che si compone di n. 8 (otto) articoli e che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A", mediante il quale sono stati disciplinati i termini necessari all'instaurazione del rapporto di che trattasi e, nello specifico: la durata del periodo di utilizzazione (dal 01/11/2017 al 31/01/2018, salvo proroga), il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra i due Enti (18 ore da svolgersi presso il Comune di Milazzo e 18 ore da svolgersi presso il Comune di Villafranca Tirrena), la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci, oltre ad ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

VISTA la Deliberazione n. 99/PAR/2012 della Corte dei conti-Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, secondo cui "la norma contrattuale consente, quindi, con il consenso dell'ente datore di lavoro, la stipula di convenzioni a tempo determinato tra un lavoratore dipendente ed un'altra pubblica amministrazione del comparto per disciplinare l'utilizzazione del medesimo lavoratore per una parte del tempo di lavoro settimanale. Viene espressamente precisato che l'utilizzazione parziale non dà vita ad un rapporto di lavoro a tempo determinato poiché la titolarità del rapporto rimane in capo esclusivamente all'ente di provenienza che, infatti, continua a gestirne tutti gli istituti contrattuali. Ciò rappresenta un elemento decisivo per la soluzione del quesito posto dal comune istante poiché conferma che le convenzioni ex art. 14 cit. non determinano la costituzione di un nuovo rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione ma consentono a due enti di utilizzare congiuntamente il medesimo lavoratore ripartendo in maniera più razionale i relativi costi in funzione degli effettivi fabbisogni e delle conseguenti ore lavorate. Inoltre, l'espressa previsione di specifici istituti contrattuali per l'incentivazione dei dipendenti utilizzati in convenzione (art. 14, commi 3, 4 e 5 CCNL del 2004), testimonia il favor dell'ordinamento verso tali forme di utilizzazione flessibile del lavoro. (...) Conclusivamente la Sezione ritiene che le spese per il personale utilizzato in convenzione ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22/01/2004 vadano escluse dai limiti imposti dall'art. 9, co. 28 del D.L. 78/2010";

VISTA la Deliberazione della Corte dei Conti, Sezioni Autonomie n. 23/SEZAUT/2016/QMIG, che ha nettamente distinto la fattispecie relativa all'art. 1, comma 557, della L.n. 311/2004, ove *“la prestazione aggiuntiva andrà ad inquadrarsi necessariamente all'interno di un nuovo rapporto di lavoro autonomo o subordinato a tempo parziale, i cui oneri dovranno essere computati ai fini del rispetto dei limiti di spesa imposti dall'art. 9, comma 28, per la quota di costo aggiuntivo”*, da quella di cui all'art. 14 del CCNL del 2004 che *“non implica la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro né comporta un incremento della spesa complessiva tra i due Enti”*;

VISTO l'orientamento applicativo ARAN RAL_1844 secondo cui *“anche se all'interno della unica categoria D sono previsti due distinti gruppi di profili, aventi un diverso trattamento stipendiale iniziale, rispettivamente, in D1 e in D3, si tratta comunque di profili appartenenti alla medesima categoria (la D)”*;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia

PROPONE

1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione.
2. Di autorizzare l'assegnazione parziale del Sig. Otera Francesco nato a Belvedere Marittimo (CS), dipendente a tempo pieno ed indeterminato presso il 1° Settore di questo Comune, Istruttore direttivo amministrativo, Cat. giuridica D1 ed economica D4, presso il Comune di Villafranca Tirrena per n. 18 ore settimanali, da articolare su n. 3 giorni, per n. 3 mesi, dal 01/11/2017 al 31/01/2018, salvo proroga, quale parte del tempo di lavoro d'obbligo, secondo la disciplina di cui all'art. 14 del CCNL del 22/01/2004 del Comparto Regioni-Autonomie Locali.
3. Di approvare lo schema di Convenzione di cui all'art. 14 del CCNL del 22/01/2004 del Comparto Regioni-Autonomie Locali da sottoscrivere con il Comune di Villafranca Tirrena, previo consenso dell'interessato, disciplinante tutti gli aspetti del rapporto di che trattasi, schema che si compone di n. 8 (otto) articoli e che, allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A", ne forma parte integrante e sostanziale.
4. Di autorizzare il Dirigente del 1° Settore “Affari Generali e Politiche Sociali alla sottoscrizione della Convenzione di cui al punto n. 3 ed incaricare, altresì, il medesimo Dirigente all'espletamento di tutti gli atti connessi e conseguenti al presente deliberato.
5. Di dare atto che l'utilizzo in Convenzione del predetto dipendente non costituisce assunzione in senso giuslavoristico.
6. Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di procedere in merito.

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL DEL 22/01/2004 PER L'UTILIZZAZIONE A TEMPO PARZIALE DI UN'UNITÁ DI PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI MILAZZO (ME)

L'anno duemiladiciassette, il giorno del mese di, presso la Residenza Comunale di, con la presente Convenzione avente per le parti forza di legge,

TRA

il Comune di VILAFRANCA TIRRENA (ME), P. IVA 00275560837, rappresentato da nato a, il, il quale agisce non in proprio, ma nell'esclusivo interesse del Comune che in questo atto legittimamente rappresenta, nella sua qualifica di Responsabile del 1° Settore- Amministrativo

E

Il Comune di MILAZZO (ME), P.IVA 00226540839, rappresentato da nato a il, il quale agisce non in proprio, ma nell'esclusivo interesse del Comune che in questo atto legittimamente rappresenta, nella sua qualifica di

PREMESSO CHE

- l'art. 14 del CCNL 22/01/2004 prevede che, al fine di conseguire una migliore realizzazione dei servizi istituzionali e una economica gestione delle risorse, i Comuni possono utilizzare, con il previo consenso dei lavoratori interessati e dell'Ente di appartenenza, il personale assegnato da altri Enti che utilizzano il medesimo CCNL, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo;
- le Amministrazioni del Comune di Villafranca Tirrena e del Comune di Milazzo intendono definire l'utilizzo in Convenzione di un dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Milazzo;
- che il Comune di Villafranca Tirrena ha richiesto, ai sensi della disposizione di cui sopra, di poter utilizzare il Sig. Otera Francesco, dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Milazzo, Istruttore direttivo amministrativo, Cat. giuridica D1 ed economica D4;
- che il Comune di Milazzo, con Deliberazione di Giunta Comunale n. del, ha prestato il proprio assenso all'utilizzo richiesto;
- che il dipendente interessato ha prestato il consenso all'utilizzo di che trattasi;
- che si richiede pertanto la sottoscrizione di idonea Convenzione che definisca, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, la quantificazione degli oneri economici a carico del Comune di Villafranca Tirrena e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;

TUTTO CIÓ PREMESSO E CONSIDERATO

Tra le parti come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Premessa

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2

Oggetto della Convenzione

Il Comune di Milazzo (Ente di provenienza) e il Comune di Villafranca Tirrena (Ente di utilizzazione), dichiarano di comune accordo, di voler utilizzare a tempo parziale, per una parte dell'orario ordinario d'obbligo, il Sig. Otera Francesco, nato a Belvedere Marittimo (CS) il 27/11/1958, C.F. TROFNC58S27A773W, dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Milazzo, iscritto alla categoria professionale D1, posizione economica D4.

Si dà atto che tale determinazione tende a soddisfare, in modo precipuo, la necessità dell'Ente utilizzatore di realizzare, sia pure in via temporanea, una migliore organizzazione e gestione delle attività del 1° Settore-Amministrativo e garantire il buono e corretto funzionamento dei servizi e lo svolgimento delle funzioni, secondo le modalità e termini previsti dalle vigenti disposizioni normative di settore.

ART. 3

Decorrenza e durata

La Convenzione ha durata di mesi 3 (tre) dal 01/11/2017 al 31/01/2018 e potrà essere prorogata dopo la sua scadenza, per pari o diverso periodo, con Deliberazione di entrambe le Amministrazioni e con il consenso del lavoratore interessato. La Convenzione, in ogni caso, potrà essere sciolta in qualunque momento per scioglimento consensuale, ovvero a richiesta di uno solo dei Comuni. In tale fattispecie la cessazione della Convenzione decorre dalla data concordata dai Sindaci, e laddove avvenga unilateralmente, non prima di giorni 10 dalla formale comunicazione all'altro Comune della Deliberazione di recesso divenuta esecutiva. La Convenzione, potrà inoltre essere sciolta per il venir meno del consenso del dipendente, supportato da motivazioni documentate inerenti alle condizioni pattuite e comunicato ad entrambe le Amministrazioni Comunali. In tale fattispecie la cessazione della stessa decorre dal quindicesimo giorno dalla formale comunicazione del dipendente. In caso di recesso di cui al precedente comma, il dipendente ritornerà a prestare la propria attività esclusivamente presso il Comune di Milazzo.

ART. 4

Tempo di lavoro e relativa articolazione

L'attività lavorativa verrà prestata per n. 18 (diciotto) ore settimanali presso il Comune di Milazzo, articolate su n. 2 giornate, e per n. 18 (diciotto) ore settimanali presso il Comune di Villafranca Tirrena, articolate su n. 3 giorni, con orari e modalità da concordarsi secondo le necessità dei due Enti.

ART. 5

Gestione del rapporto di lavoro

Tutti gli atti inerenti alla gestione del rapporto lavorativo del dipendente ed il relativo trattamento giuridico ed economico, restano nella competenza esclusiva dell'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, niente escluso. Le assenze dal lavoro del dipendente per ferie e permessi saranno autorizzate dall'Ente di provenienza previo accordo, anche informale, con il Comune di Villafranca Tirrena. Il dipendente dovrà prestare servizio presso le Amministrazioni Comunali, nel rispetto delle

giornate spettanti ad ogni Comune, secondo un calendario che verrà concordato e stilato d'intesa fra i Sindaci, sentito il dipendente, e che potrà in qualsiasi momento essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

ART. 6

Compiti del Funzionario

Il dipendente verrà adibito ai compiti ascrivibili alla categoria professionale di appartenenza (D1), nel rispetto di tutte le norme previste per il rapporto di pubblico impiego dalle leggi, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai Regolamenti degli uffici e dei servizi dei rispettivi Enti.

ART. 7

Rapporti finanziari

La retribuzione del dipendente sarà corrisposta da ciascun Ente proporzionalmente alla sua utilizzazione tenendo conto che gli emolumenti erogati, ivi inclusi gli oneri assistenziali e previdenziali a carico del datore di lavoro, e della ripartizione degli oneri complessivi, è pari a quella spettante al lavoratore dipendente appartenente alla categoria giuridica D1 (posizione economica D4), secondo la disciplina di cui alla tabella B del CCNL del 22/01/2004 e successivi.

Tutte le competenze economiche spettanti al suddetto dipendente, comprensive di oneri riflessi, saranno erogate dal Comune di Milazzo. Il Comune di Villafranca Tirrena rimborserà al Comune di Milazzo la quota di spesa a proprio carico mensilmente.

Non sono soggette a riparto e restano interamente a carico del Comune interessato, che quindi dovrà provvedere al relativo pagamento, le spese per missioni o trasferte svolte dal suddetto dipendente nell'interesse del singolo Comune, gli emolumenti derivanti dall'affidamento di incarichi aggiuntivi attribuiti dai singoli Comuni che vanno a gravare sui rispettivi bilanci comunali.

Per le prestazioni svolte al di fuori dell'orario ordinario, il relativo compenso, qualora ne ricorrano le condizioni contrattuali, verrà determinato sulla base delle tariffe previste dal contratto di lavoro, restando a carico dell'Ente che ha autorizzato la prestazione e dovrà essere comunicato e trasferito all'Ente di provenienza quale titolare del rapporto di lavoro, che provvederà a corrisponderlo al dipendente.

Il Comune di Villafranca Tirrena provvederà altresì a rimborsare al Sig. Otera Francesco le spese di viaggio regolarmente documentate per gli spostamenti tra un Comune e l'altro, entro il limite di 1/5 del costo della benzina per ogni chilometro percorso, fatta salva l'esclusione del rimborso in caso di spostamento dal Comune di residenza.

ART. 8

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si applicano le normative contrattuali vigenti al materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Milazzo

Per il Comune di Villafranca Tirrena

Per accettazione:
Sig. Otera Francesco

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELL'ATTO

(Art. 12 L.R. 23/12/2000, n. 30)

Si esprime parere *favorevole*

Milazzo, li 27 ottobre 2017

Il Responsabile del servizio e del procedimento

[Signature]
Il Dirigente

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

(Art.12 L.R.23/12/2000, n. 30)

Si esprime parere *Favorevole*

Milazzo, li 30/10/2017

Il Responsabile del servizio e del procedimento

[Signature]
Il Dirigente

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con legge regionale 15 Marzo 1963 n°16, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

L'Assessore anziano

[Signature]

Il Segretario Generale

[Signature]

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n°44 e successive modifiche ed integrazioni (L.R. 28.Dicembre 2004 n°17 art. 127 comma 21)

è stata affissa all'albo pretorio comunale il 02-11-2017 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

L'addetto all'albo

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n.44 e successive modifiche ed integrazioni

E DIVENUTA ESECUTIVA

il giorno _____, per decorso del termine di 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).

il giorno della sua adozione perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

<p>La presente deliberazione è copia conforme all'originale.</p> <p>Milazzo, li _____</p> <p>Il Segretario Generale</p> <p>_____</p>	<p>La presente deliberazione esecutiva è stata oggi trasmessa al Dipartimento _____</p> <p>Milazzo, li _____</p> <p>Il Responsabile dell'U.O.</p> <p>_____</p>
--	--